

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE, DEL
MARCHIO E DEI SEGNI DISTINTIVI DELLA FONDAZIONE
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI**

Articolo 1 – Oggetto. Definizioni. Finalità.

1.1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di utilizzo della denominazione, dei marchi e degli altri segni distintivi della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori da parte di soggetti pubblici e privati.

1.2. Ai fini del presente Regolamento:

- per "*Fondazione*" si intende la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Milano Via Venezian n.1.

- per "*Segni Distintivi*" si intendono la denominazione "Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori", il relativo marchio e, più in generale, tutti i segni distintivi della Fondazione.

1.3. La concessione in utilizzo di Segni Distintivi costituisce attestazione di apprezzamento e valorizzazione da parte della Fondazione in ordine ad iniziative di terzi soggetti, pubblici e privati, ritenute meritevoli per le loro finalità istituzionali, sociali, culturali, artistiche, scientifiche ed umanitarie.

1.4. La concessione in utilizzo di Segni Distintivi non deve comportare oneri o impegni finanziari, di alcun tipo, a carico della Fondazione.

**Articolo 2 – Soggetti richiedenti. Iniziative per le quali è possibile
richiedere in licenza d'uso Segni Distintivi.**

2.1. La concessione in uso di uno o più dei Segni Distintivi non può essere richiesta per iniziative che abbiano finalità esclusivamente lucrative.



2.2. La concessione in uso di Segni Distintivi può essere richiesta in ordine ad iniziative i cui contenuti devono essere coerenti con la missione scientifica e clinico-sanitaria della Fondazione e conformi ai valori e principi etici della medesima.

Sono escluse le iniziative:

- che concretano forme di promozione, propaganda e pubblicità ai fini della commercializzazione, anche indiretta, di opere, prodotti e servizi di qualsiasi genere e tipo;
- di natura politica o sindacale.

Articolo 3 – Criteri per la concessione in licenza d'uso di Segni

Distintivi

3.1. La concessione in uso di uno o più dei Segni Distintivi avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) il soggetto richiedente e tutti i soggetti comunque ed a qualsiasi titolo coinvolti nell'iniziativa devono avere caratteristiche compatibili con la natura e le finalità istituzionali della Fondazione e non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli perseguiti dalla Fondazione;
- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le finalità dell'iniziativa, per la quale è richiesto l'utilizzo di Segni Distintivi, non devono essere in contrasto con la natura e le finalità istituzionali della Fondazione.

3.2. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.1, nel caso in cui l'iniziativa, per la quale sia richiesta la concessione in uso di Segni



Distintivi, preveda la raccolta di fondi o altri benefici economici, tale circostanza deve essere indicata nella domanda, unitamente alle finalità e alla destinazione della raccolta.

Qualora i fondi e i benefici economici siano destinati alla Fondazione, anche indirettamente, l'eventuale finalizzazione degli stessi è oggetto di preventiva e concorde determinazione tra il soggetto o i soggetti promotori e la Fondazione stessa.

Art. 4 – Presentazione della domanda

4.1. La domanda per la concessione in uso di Segni Distintivi deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente ed indirizzata al Presidente della Fondazione.

La domanda deve:

- a) contenere i dati relativi al soggetto richiedente e al suo legale rappresentante;
- b) indicare le motivazioni per le quali è richiesto l'utilizzo di Segni Distintivi e specificare a quali di essi si riferisce;
- c) descrivere sia gli aspetti tecnico/operativi/organizzativi dell'iniziativa, compresa la sua durata, sia le forme e le modalità di comunicazione e promozione dell'iniziativa stessa;
- d) indicare l'eventuale destinazione dei fondi a soggetti diversi dalla Fondazione, con impegno a rendicontare l'erogazione corrisposta;
- e) indicare espressamente gli altri soggetti pubblici e/o privati eventualmente coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa ai quali sia stato richiesto il patrocinio e/o un contributo..



Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- lo statuto del soggetto richiedente;
- una dichiarazione scritta con la quale il soggetto richiedente si impegna a non ledere in alcun modo la reputazione e l'immagine della Fondazione.

4.2. Il Presidente della Fondazione, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico in ordine al carattere meritevole dell'iniziativa, autorizza, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'uso non esclusivo di uno o più dei Segni Distintivi, indicando i termini e le modalità.

4.3. Il Presidente della Fondazione, ove lo ritiene necessario, può richiedere un supplemento istruttorio agli uffici competenti

4.4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al punto 4.3 la domanda non è accolta. Le comunicazioni possono essere effettuate anche a mezzo di strumenti informatici.

Art. 5 - Modalità d'uso dei Segni Distintivi. Divieti.

5.1. L'uso dei Segni Distintivi è consentito, in via non esclusiva, solo con riferimento all'iniziativa specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla durata dell'iniziativa.

5.2. I singoli Segni Distintivi devono essere utilizzati:

- nella loro interezza, senza alterazioni o modifiche;
- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Fondazione all'atto della concessione, anche per ciò che attiene la loro posizione, forma, dimensioni e colori;
- con le modalità e sui supporti così come comunicati nella richiesta.



5.3. E' fatto divieto di depositare e utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni, denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con i Segni Distintivi della Fondazione o con i singoli elementi degli stessi.

5.4. E' fatto divieto di concedere a terzi il diritto d'uso, anche parziale, dei Segni Distintivi.

5.5. Qualora l'iniziativa per la quale è stato concesso l'uso non abbia luogo, o sia per qualsiasi ragione differita per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, il diritto decade e deve essere inoltrata una nuova domanda.

Art. 6 - Revoca della concessione in uso dei Segni Distintivi.

La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, può in qualsiasi momento, revocare la concessione in uso per l'utilizzo di Segni Distintivi:

- in caso di inosservanza delle clausole del presente regolamento e delle condizioni stabilite nell'atto di concessione;
- in caso di utilizzo dei Segni Distintivi per fini ed in modi diversi da quelli autorizzati;
- in caso di svolgimento dell'iniziativa, contrassegnata da Segni Distintivi, in contrasto con la natura e le finalità istituzionali della Fondazione - valutate alla luce dello statuto della medesima, dei suoi ambiti generali di attività, delle linee di azione consolidate e dei programmi e progetti della Fondazione - o in modo lesivo della reputazione e dell'immagine della Fondazione stessa.

La Fondazione si riserva di chiedere il risarcimento di ogni danno subito per effetto dell'uso indebito o improprio dei Segni Distintivi.



Art. 7 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti nella materia, ove compatibili.

